

AZIENDA SCUOLA

Il ministero comunica i tempi per la cessazione del rapporto di lavoro. Buonuscita, addio

Pensioni, scatta l'ora delle domande

E da quest'anno i candidati devono avere il fattore 96

di Nicola Mondelli

Per tutto il personale della scuola il 1° settembre è stato il primo giorno utile per presentare la domanda di cessazione dal servizio avente effetto dal 1.9.2011 e per chiedere il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità. A condizione che sussistano i requisiti anagrafici e l'anzianità contributiva richiesti dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Per i docenti e il personale Ata il termine ultimo sarà stabilito con apposito decreto dal ministro dell'istruzione, decreto che sarà emanato presumibilmente nei primi giorni del prossimo mese di dicembre.



Per i dirigenti scolastici il termine ultimo è stato fissato dal loro contratto nazionale di lavoro al 31 dicembre 2010.

Quota 96

Rispetto allo scorso anno, diverse sono le novità che, per effetto della legge n. 122, vanno registrate in relazione ai requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico sia di vecchiaia per le donne che di anzianità per tutti. Per accedere al trattamento pensionistico di anzianità occorre

possedere, al data del 31 dicembre 2011, requisiti anagrafici e contributivi che sommati devono raggiungere la quota 96 e potendo fare valere una anzianità anagrafica non inferiore a 60 anni. Tutto il personale della scuola ivi compresi i dirigenti scolastici accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del 65° anno di età potendo fare valere non meno di 20 anni di contribuzione utile a pensione; in tale caso la cessazione opera d'ufficio.

La variabile rosa

In subordine, il personale femminile può il 1° settembre 2011 accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia se presenta la relativa domanda entro il termine che sarà stabilito dal ministro dell'istruzione e potendo fare valere, alla data del 31 dicembre 2011, non meno di 62 anni di età e una contribuzione utile a pensione non inferiore, alla data del 31 agosto 2011, a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni. In ogni caso, il personale femminile può continuare ad accedere al trattamento pensionistico potendo fare valere una anzianità anagrafica di 57 anni e una contributiva di 35 anni ma a condizione che opti per il sistema di calcolo contributivo. Una opzione che comporta, rispetto al sistema di calcolo retributivo o misto, un taglio all'ammontare della pensione quantificabile mediamente intorno al 25/30%.

Altre domande

Fino alla data di scadenza stabilita dal ministro Gelmini è possibile, limitatamente ai docenti e al personale Ata, presentare le seguenti altre domande: permanenza in servizio oltre il 65° anno di età; trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità; dimissioni volontarie per conseguito quarantennio di servizio e/o di contribuzione utile a pensione.

La liquidazione

Dal 1° gennaio 2011 tutti i pubblici dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, saranno sottoposti esclusivamente al trattamento di fine rapporto (Tfr) e non più a quello di buonuscita (Tfs). Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il computo del trattamento di fine servizio (buonuscita) si effettua secondo le regole di cui all'articolo 2120 del codice civile e, quindi, secondo le regole del trattamento di fine rapporto (Tfr), con l'aliquota del 6,91%. Per chi cesserà dal servizio dal settembre, la liquidazione sarà disposta per le anzianità contributive antecedenti al 1.9.2011 con il sistema di calcolo della buonuscita (80% dell'ultimo stipendio tabellare), per l'anzianità dal 1.1.2011 al 31.8.2011 con il sistema Tfr.